

DIRITTOdi **ATTILIO ROMANO****Al via il restyling delle sanzioni in materia di antiriciclaggio**

Il cospicuo ammontare dell'operazione non impone, di per sé, la segnalazione di operazione sospetta ai fini antiriciclaggio. È questa una delle precisazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia 17.06.2022, prot. 56499.

Introduzione - I chiarimenti contenuti nella circolare prot. 56499/2022, indirizzati agli uffici centrali e territoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sostituiscono le precisazioni espresse nel documento Prot. DT 54701, datato 6.07.2017. Le direttive ministeriali definiscono l'ambito applicativo delle fattispecie tipiche per l'omessa segnalazione delle operazioni sospette e individuano i criteri per la determinazione delle sanzioni. La parte conclusiva della circolare chiarisce il meccanismo del cumulo giuridico e sottolinea l'operatività del principio del favor rei nei casi di successione di differenti disposizioni sanzionatorie.

Aspetti sanzionatori

Omessa segnalazione di operazioni sospette - La disciplina di riferimento, codificata all'art. 58, cc. 1 e 2 D.Lgs. 231/2007, prevede 2 distinte fattispecie tipiche: la prima, definita " *base* ", cioè non connotata dalla presenza di ulteriori elementi qualificanti della condotta materiale, è sanzionata nella misura di **3.000euro** ; la seconda, detta " *qualificata* ", presenta alternativamente o cumulativamente ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, consistenti nei caratteri di comportamento " *grave* "; " *ripetuto* "; " *sistematico* " e " *plurimo* ". In questo caso la sanzione prevista è compresa tra **30.000 e 300.000 euro** . Gli organi verbalizzanti, per le violazioni accertate successivamente all'entrata in vigore dell'art. 5 D.Lgs. 25.05.2017, n. 90, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/849, formulata la contestazione, dovranno individuare in quale delle 2 fattispecie tipizzate dal legislatore sarà sussumibile il fatto concreto. Se si tratta di violazione " *qualificata* ", la sanzione verrà determinata in funzione del livello di intensità della violazione. Il documento del MEF delinea 3 sub-intervalli (30.000-120.000 euro; 120.000-210.000 euro; 210.000-300.000 euro) che definiranno la sanzione da irrogare rispetto alla gravità e alla durata della violazione e al grado di responsabilità della persona fisica o giuridica.

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica - Anche per quanto riguarda la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, il legislatore, all'art. 56, cc. 1 e 2, individua 2 distinte fattispecie tipiche. Con la **fattispecie " *base* "** è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di **2.000euro** , che può essere ridotta da 1/3 a 2/3 a fronte di violazioni ritenute di minore gravità, situandosi nell'intervallo 666,67-1.333,33 euro.

La **fattispecie " *qualificata* "** è invece tipizzata dal legislatore in ragione della presenza, alternativa o cumulativa, dei medesimi elementi costitutivi previsti per l'omessa segnalazione delle operazioni sospette. In tal caso, può spaziare tra **2.500 e 50.000 euro** .

Pagamenti in misura ridotta - Con finalità deflative del contenzioso e di rapida definizione dei procedimenti, l'art. 68 D.Lgs. 231/2007, ha disciplinato l'istituto dell'applicazione della sanzione in misura ridotta per tutte le sanzioni previste dal Decreto.

L'istituto, che si applica dopo l'irrogazione della sanzione, comporta una riduzione dell'importo pari ad **1/3**, a condizione che la richiesta sia inviata dall'interessato prima della scadenza del termine per l'impugnazione del decreto sanzionatorio (30 giorni dalla notifica dello stesso, o 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero).